



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni di martedì 1° novembre 2016, giovedì 8, sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016 nonché 25 aprile 2017.

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.38;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 – Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2012, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei predetti consorzi di gestione;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016, concernente le modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico, per l'annualità 2016;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art.3 del predetto Decreto, che prevede che con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca;

CONSIDERATE le festività del corrente anno solare;

RITENUTO al contempo necessario garantire un corretto equilibrio tra la disponibilità delle risorse e l'attività di cattura in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono comunque tenute ad effettuare il relativo recupero delle giornate;

RITENUTO ragionevole consentire l'attività di pesca nelle giornate di martedì 1° novembre, giovedì 8, sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016 in relazione alle festività del corrente anno solare nonché in quella festiva di martedì 25 aprile 2017;



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

DECRETA

Art.1

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 7 luglio 2016, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei soli giorni di martedì 1° novembre 2016, giovedì 8, sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016 nonché di martedì 25 aprile 2017.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità Marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca nella giornata di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi.

Art. 2

In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Art. 3

Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'articolo 3 del D.M. 7 luglio 2016, che vietano l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 26 OTT. 2016

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

F.R. Vic. Dirigenti: W. Graziani
w.graziani@politicheagricole.it

Dirigente: G. D'Onofrio